

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di seguito denominata “Fondazione” è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. Essa deriva idealmente dalla Cassa di Risparmio di Fano istituita con Sovrana Sanzione del 14 gennaio 1843, dopo il conferimento dell’azienda bancaria, effettuato ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n° 218, con atto Notaio dott. Alberto De Martino di Fano, suo repertorio n. 68643 del 1° luglio 1992.
2. La Fondazione è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli articoli 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto conforme al Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d’intesa).
3. La Fondazione ha sede in Fano, via Montevicchio n° 114 ed ha durata illimitata.

### Art. 2 – Scopi

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, operando nei settori ammessi di cui all’art. 1 lett. c bis del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 di seguito riportati:
  - Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  - prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali;
  - ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  - arte, attività e beni culturaliTra i settori ammessi è ricompreso anche quello afferente la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell’art. 153, comma 21, del D.Lgs. N. 163/2006.  
La Fondazione opera preminentemente in un massimo di 5 settori – cosiddetti “rilevanti” - appartenenti anche a più di una categoria dei settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti è effettuata dal Consiglio Generale della Fondazione in sede di approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale.
2. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio dove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Fano e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell’ACRI o della Consulta delle Fondazioni Marchigiane e indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi. Opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività per periodi di tempo definiti in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, nell’ambito della definizione periodica dei programmi di attività.

### Art. 3 – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l’autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
2. La Fondazione può raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei settori istituzionali, con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento regionali, nazionali e internazionali.
3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all’art. 1, lett. “h” del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate. Qualora tali imprese strumentali, che devono operare esclusivamente per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione nei settori medesimi, non vengano esercitate direttamente, la Fondazione deve detenerne partecipazioni di controllo.
4. L’investimento nelle imprese strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto

salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

5. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari e le modalità di gestione del patrimonio vengono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento per la gestione del patrimonio è definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa.
6. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale.
7. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n° 381 e successive modificazioni, delle imprese sociali di cui al Decreto legislativo 24 marzo 2006 n.155 e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.
8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
9. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
10. Essa può compiere, nei limiti di Legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.
11. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

#### **Art. 4 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura di Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Esso è costituito da:
  - cespiti mobiliari ed immobiliari e si incrementa per effetto di:
    - accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria;
    - accantonamenti destinati a riserve facoltative approvati dal Consiglio Generale e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
    - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio devolute a tale destinazione dal testatore o dal donante.
3. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
  - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
  - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
  - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.
6. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.  
L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.
7. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nella nota integrativa degli impieghi effettuati e della relativa redditività, fornisce informazioni di dettaglio riguardo la copertura degli investimenti effettuati nelle imprese strumentali

e fornisce informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Indica infine, ai fini informativi, nel Documento Programmatico Previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

- 8 La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte all'esterno. In tal caso si farà ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio Generale. Può essere svolta dalla Fondazione con modalità organizzative interne che assicurino la separazione della gestione stessa dalle altre attività della Fondazione.

#### **Art. 5 – Destinazione del reddito**

1. La Fondazione destina il reddito, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153, secondo il seguente ordine:
  - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
  - b) oneri fiscali;
  - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
  - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ai Settori rilevanti previsti dall'art. 2 del presente Statuto;
  - e) eventuali altri fini statuari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo Statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
  - f) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di Vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
  - g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai revisori e dipendenti salvi i compensi spettanti secondo quanto disposto nel presente statuto.

#### **Art. 6 – Organi della Fondazione**

- 1 Sono organi della Fondazione:
  - L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Generale, con funzioni di organo di indirizzo;
  - Il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione;
  - Il Presidente;
  - Il Collegio dei Revisori, con funzioni di organo di controllo;
  - Il Segretario Generale.
2. I componenti gli organi, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statuarie.
3. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che tenga conto dell'esigenza di garantire la presenza del genere meno rappresentato e che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

#### **Art. 7 – Requisiti di onorabilità**

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto

*in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;*

- d) *coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.*
2. *I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.*
3. *L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.*
4. *Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.*

#### **Art. 8 – Incompatibilità ed ineleggibilità**

1. *Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori della Fondazione:*
  - a) *coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto;*
  - b) *il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;*
  - c) *i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;*
  - d) *coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;*
  - e) *coloro che ricoprono una delle seguenti cariche: presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, presidente e componente dei consiglio e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, D.Lgs. n. 267/2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, nonché quella di membri degli organi di controllo degli enti locali, consorzi, aziende speciali e istituzioni qui richiamati;*
  - f) *il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;*
  - g) *i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali nonché gli amministratori e dirigenti delle società controllate dai predetti Enti;*
  - h) *coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito e/o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;*
  - i) *coloro che esercitano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con tali soggetti rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato;*
  - j) *coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione in altre fondazioni di origine bancaria;*
  - k) *coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9, 2° comma;*
  - l) *coloro che abbiano ricoperto, o che siano stati candidati a ricoprire, nei 24 mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f), g) e h). Non possono essere nominati Presidente e Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) g) e h);*
  - m) *chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;*
  - n) *i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;*
  - o) *i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.*
2. *I componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili escluso, quanto ai primi due organi, il Presidente della Fondazione.*
3. *I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.*

#### **Art. 9 – Sospensione dalle cariche**

1. *I soci eletti o nominati negli organi della Fondazione sono sospesi per tutto il tempo di svolgimento dell'incarico. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata del mandato di socio.*
2. *I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:*
  - a) *condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 7 comma 1, lett. c);*
  - b) *applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) con sentenza non definitiva;*
  - c) *applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della Legge 31 maggio 1965, n° 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni;*
  - d) *applicazione di una misura cautelare di tipo personale.*
3. *I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.*
4. *L'organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le relative decisioni.*

#### **Art. 10 – Conflitto di interessi**

1. *I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado inclusi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.*
2. *L'organo di appartenenza valuta l'adozione di provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione, e nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.*
3. *I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.*

#### **Art. 11 – Decadenza dalla carica**

1. *I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 9.*
2. *I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.*

#### **Art. 12 – Indennità e compensi**

1. *I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4, e 5, del Protocollo d'intesa.*
2. *Ai componenti il Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni: tale rimborso spetta esclusivamente ai componenti che risiedono o sono domiciliati fuori sede. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale, con parere conforme del Collegio dei Revisori.*
3. *Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori per quanto attiene gli emolumenti (compenso annuo e medaglie di presenza) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
4. *Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.*

#### **Art. 13 – Assemblea dei Soci: i Soci**

1. *I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'Ente originario e devono preferibilmente avere la residenza nel territorio in cui viene svolta l'attività prevalente della Fondazione stessa.*
2. *Il numero massimo dei Soci è 100 (cento), di cui 70 (settanta) eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 14, 1°, 2°, 3° comma, e 15 (quindici) nominati dall'Assemblea su designazione di istituti culturali, enti ed organismi economico-professionali e 15 (quindici) su designazione di enti locali territoriali a norma dell'art. 14, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° comma.*
3. *I Soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.*
4. *I Soci durano in carica dieci anni e possono esser riconfermati per una sola volta.*
5. *I candidati devono esser scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità*

secondo le norme di cui all'art. 7, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e fra quelli che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

#### **Art. 14 – Assemblea dei Soci: Nomina dei Soci**

##### **A) SOCI DI NOMINA ASSEMBLEARE**

1. La qualità di socio di nomina assembleare si acquista a seguito di elezione da parte dell'Assemblea limitata ai soli soci di nomina assembleare su proposta scritta di almeno 15 (quindici) soci della stessa categoria, da presentarsi al Presidente della Fondazione entro il termine che il Presidente medesimo provvederà a fissare in sede di convocazione dell'assemblea.
2. Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei soci di nomina assembleare presenti all'Assemblea.
3. Sono nominati Soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

##### **B) SOCI DESIGNATI DA ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI**

4. Sono invitati a designare persone, entro il 15% (quindici per cento) dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui al successivo 7° comma, le seguenti istituzioni culturali, enti ed organismi economico-professionali:
  - a) Università degli Studi di Urbino;
  - b) Università degli Studi di Ancona;
  - c) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino – in rappresentanza della categoria "Industria";
  - d) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino – in rappresentanza della categoria "Commercio e attività turistiche";
  - e) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino – in rappresentanza della categoria "Artigianato";
  - f) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino – in rappresentanza della categoria "Agricoltura";
  - g) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino – in rappresentanza della categoria "Pesca";
  - h) Ordine dei Dottori Commercialisti - Circostrizione dei Tribunali di Pesaro e Urbino;
  - i) Ordine Avvocati Pesaro;
  - j) Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino;
  - k) Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino;
  - l) Ordine degli Architetti della provincia di Pesaro e Urbino;
  - m) Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino;
  - n) Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Pesaro e Urbino;
  - o) Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche – Ancona.

##### **C) SOCI DESIGNATI DAGLI ENTI LOCALI**

5. Sono invitati a designare persone, entro il 15% (quindici per cento) dei posti che si rendono vacanti ogni anno con la procedura di cui al successivo 7° comma i seguenti enti locali territoriali:
  - a) Provincia di Pesaro e Urbino per una designazione;
  - b) Comune di Fano per tre designazioni;
  - c) Comune di Pesaro per una designazione;
  - d) Comune di Mondolfo per una designazione;
  - e) Comune di Cartoceto per una designazione;
  - f) Comune di Saltara per una designazione;
  - g) Comune di San Costanzo per una designazione;
  - h) Comune di Serrungarina per una designazione;
  - i) Comune di Monte Maggiore al Metauro per una designazione;
  - j) Comune di Monte Porzio per una designazione;
  - k) Comuni di Orciano, Barchi, Piagge, per una designazione;
  - l) Comune di Senigallia per una designazione;
  - m) Comune di Pergola e di Fossombrone per una designazione.
6. Le designazioni di cui alla lettera k) e m) del precedente comma dovranno essere effettuate di comune accordo dagli Enti locali interessati entro tre mesi: in caso di mancato accordo, alla nomina provvede direttamente l'Assemblea sulla base dei nominativi indicati dagli stessi Enti. In mancanza di tale indicazione la nomina è effettuata dall'Assemblea stessa, per cooptazione a favore di personalità di chiara ed indiscussa fama tenendo conto della esigenza di rappresentazione delle rispettive realtà locali.
7. Ogni anno, il Presidente della Fondazione, accertato il numero dei posti resisi disponibili, invita l'Assemblea e gli altri soggetti titolari del potere di designazione a proporre i candidati soci. All'interno di ciascuna categoria, gli enti vengono invitati secondo l'ordine di precedenza indicato dai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo.

L'attribuzione di posti per frazioni di unità è determinata dall'Assemblea, secondo criteri di rotazione tra le due categorie.

8. Con la designazione, sono indicati i requisiti posseduti dal designato.
9. L'Assemblea, accertato il possesso dei requisiti sulla base di istruttoria d'ufficio effettuata dal Segretario Generale, provvede alla nomina.
10. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione dovranno essere coperti entro tre mesi. Trascorso tale termine, senza che l'Ente interessato abbia provveduto per la copertura del posto vacante, alla copertura di detto posto provvede l'Assemblea tenuto conto della esigenza di rappresentazione della realtà locale.

#### **Art. 15 – Assemblea dei Soci: i compiti**

1. L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:
  - a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
  - b) nomina i Soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14;
  - c) designa la metà dei componenti il Consiglio Generale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
  - d) esprime il proprio parere non vincolante sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua fusione o incorporazione in altri Enti, sul documento programmatico previsionale e sul piano pluriennale; ove l'Assemblea non si sia espressa nel termine di 45 giorni, l'organo competente può procedere ugualmente;
  - e) ha potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale.

#### **Art. 16 – Assemblea dei Soci: riunioni, Presidenza e Segreteria**

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci, mediante invito, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei Soci, almeno sette giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
2. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
4. Ogni Socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea da un altro Socio mediante speciale delega scritta.
5. Nessun Socio può avere più di un voto e più di una delega.
6. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
7. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.
8. L'Assemblea è convocata oltre che su iniziativa del Presidente della Fondazione, su richiesta di almeno 30 Soci o del Collegio dei revisori.
9. L'Assemblea è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione nel caso in cui lo stesso rivesta la qualifica di socio: ove il Presidente non rivesta tale qualifica, l'Assemblea elegge un suo presidente nel proprio seno per tutta la durata del mandato dello stesso Presidente della Fondazione.
10. Alle adunanze dell'Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono svolte da un Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 17 – Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è composto da n. 14 membri, oltre il Presidente, che debbono possedere idonee conoscenze specialistiche nelle materie inerenti i settori istituzionali di intervento e funzionali all'attività della Fondazione; debbono avere maturato nelle predette materie una concreta esperienza operativa di almeno cinque anni nell'ambito della libera professione, nel campo imprenditoriale o accademico, ovvero debbono avere espletato funzioni direttive per ugual periodo di tempo presso enti pubblici o privati.
2. I componenti sono designati come segue:
  - a) n° 7 dall'Assemblea dei Soci;
  - b) n° 2 dal Comune di Fano;
  - c) n° 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino;
  - d) n° 1 dalla Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola
  - e) n° 1 dall'Università degli Studi di Urbino;
  - f) n° 1 dai Comuni di Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina;
  - g) n° 1 dai Comuni di Barchi, Mondolfo, Monte Porzio, Orciano, Pergola, Piagge e San Costanzo.
3. La designazione dei componenti il Consiglio Generale, esclusi quelli designati dall'Assemblea, avviene su base di rose di designandi (da tre a cinque) che debbono esprimere competenze nei diversi settori di intervento della Fondazione. Nella formazione delle rose di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella sua composizione si

- pervenga ad un'adeguata presenza di genere.
4. Gli enti di cui alle lettere f) e g) dovranno concertare entrambe le rose dei candidati. In caso di mancato accordo fra essi, il Consiglio Generale provvede sulla base dei nominativi designati da ciascun ente. In mancanza anche di tali designazioni parziali la richiesta viene inoltrata al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino che effettua le designazioni a favore di personalità di chiara ed indiscussa fama ed il Consiglio Generale provvede alla nomina scegliendo fra i nominativi dal medesimo indicati.
  5. I componenti il Consiglio Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
  6. I componenti il Consiglio Generale durano in carica 5 anni dalla data di insediamento dell'organo.
  7. Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica fino all'insediamento del successivo.
  8. Il Presidente della Fondazione:
    - a) almeno 1 mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, ovvero dalla cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per le designazioni di sua competenza;
    - b) almeno 5 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le altre designazioni. Tutte le designazioni debbono pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine viene concesso un ulteriore termine di 20 giorni, trascorso il quale, in assenza di designazioni, la richiesta viene inoltrata al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino che effettua le designazioni a favore di personalità di chiara ed indiscussa fama espressive comunque delle realtà locali ed il Consiglio Generale provvede alla nomina scegliendo fra i nominativi dal medesimo indicati.
  9. Il Consiglio Generale in carica al momento della designazione, ricevute le designazioni, verifica sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione stessa, l'esistenza dei requisiti, e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell'ultima designazione e comunque entro 15 giorni dalla scadenza dell'organo. Qualora tra le designazioni vi fosse anche un Consigliere uscente rieleggibile, quest'ultimo non può prendere parte alla votazione in seno al Consiglio Generale che riguarda la specifica designazione.
  10. In caso di mancanza o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale provvede il Collegio dei Revisori.
  11. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea dei Soci, ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 (quindici) giorni.
  12. In ogni caso il Consiglio Generale può operare pienamente e legittimamente nelle proprie funzioni quando siano stati nominati almeno nove componenti su quattordici, purché si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata regolarmente comunicata alla Fondazione entro il termine massimo previsto.
  13. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Generale vengano eletti nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori, gli stessi sono surrogati con designazione dei nuovi membri da parte dell'Assemblea o dell'Ente designante che aveva provveduto a fornire la rosa dei designandi.

#### **Art. 18 – Attribuzioni del Consiglio Generale**

1. Ferme le attribuzioni ribadite dalla Legge per l'organo di indirizzo, sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni concernenti:
  - a) le modifiche dello Statuto;
  - b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
  - c) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, scelto anche al di fuori del Consiglio Generale. Nel caso in cui il Presidente venga scelto all'interno del Consiglio Generale, l'organo stesso verrà reintegrato del componente mancante;
  - d) la nomina e la revoca del Vice Presidente del Consiglio Generale;
  - e) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
  - f) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
  - g) l'esercizio dell'azione di responsabilità per giusta causa nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
  - h) la verifica per i componenti il Consiglio Generale della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti conseguenti;
  - i) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  - j) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
  - k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
  - l) la definizione delle linee generali relative all'acquisto, alla gestione e alla detenzione di immobili;

- m) la definizione delle linee generali relative alla gestione patrimoniale e alla politica degli investimenti;
- n) l'istituzione di imprese strumentali, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- o) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.
- p) la nomina di "Gruppi di Lavoro" per ciascuno o più settori di intervento, formati da componenti del Consiglio Generale ed eventualmente integrati da esperti di chiara fama e competenza nei settori ammessi, ai quali possono essere corrisposte esclusivamente medaglie di presenza nell'ammontare stabilito dal Consiglio Generale, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata, inclusa quella corrisposta per la partecipazione al Consiglio Generale.

#### **Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dello stesso Consiglio. In caso di assenza di entrambi è presieduto dal membro più anziano in carica e in caso di parità, del membro più anziano d'età. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o l'organo di controllo.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di raccomandata o telexpresso, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale e il Collegio dei Revisori: in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax senza il rispetto del predetto termine, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori nonché il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, per le quali è necessaria l'unanimità e quella relativa alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. La maggioranza qualificata di 2/3, come sopra definita è prevista altresì per la elezione del Presidente della Fondazione.
6. Il Presidente non ha diritto di voto; viceversa il componente del Consiglio Generale chiamato a sostituirlo ha diritto di voto.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del Vice Presidente.
8. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

#### **Art. 20 – Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da quattro consiglieri eletti dal Consiglio Generale, tra i quali il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente.
2. Gli amministratori debbono essere scelti sulla base di una procedura di tipo comparativo – selettivo in relazione al livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa dimostrate nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale e accademico, nella amministrazione e nella direzione di Enti pubblici o privati, tali da assicurare il migliore apporto alla Fondazione nel conseguimento degli obiettivi istituzionali previsti nel presente statuto.
3. La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo.
4. Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore, mentre gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla ricostituzione dell'organo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
6. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si considera dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Generale.

#### **Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla Legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
  - a) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
  - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
  - e) la predisposizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
  - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
  - g) la nomina del Segretario Generale della Fondazione, ed eventualmente del Segretario Generale Vicario, sentito il Consiglio Generale, determinandone i poteri, le funzioni e i compensi; verifica altresì la sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza; il Segretario Generale è nominato con incarico a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, salve revoca o disdetta da notificare con preavviso di almeno sei mesi;
  - h) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
  - i) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità: queste ultime non sono in ogni caso dovute ai componenti delle Commissioni che ricoprono cariche retribuite negli organi della Fondazione;
  - j) la designazione e le nomine di rappresentanti della Fondazione in istituzioni, società ed enti nell'ambito dei quali la Fondazione è chiamata ad essere rappresentata.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le materie ed ogni altro potere che non siano dall'ordinamento di settore e dal presente Statuto rimessi alla competenza di altri organi della Fondazione.
4. Al Consiglio di Amministrazione, infine, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:
- modifiche statutarie;
  - approvazione e modifica dei regolamenti interni;
  - linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - istituzione di imprese strumentali;
  - programmi di intervento della Fondazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinandone i limiti.
6. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.
7. Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei Soci gli atti ed i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi dell'art. 15, lett. d), del presente Statuto, nonché quelli afferenti le proposte di cui allo stesso art. 15, lettera e).

#### **Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
2. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telex, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica e telefax senza rispetto del predetto termine, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

#### **Art. 23 - Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni.
3. Il Presidente:
  - convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 9;
  - assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione successiva per la relativa ratifica;
  - promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione e del Consiglio Generale e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

4. In caso di impedimento o assenza del Presidente della Fondazione, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Quanto sopra salvo quanto disposto dall'art. 16 e dall'art. 19, 1° comma.
5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale.
6. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, o al Segretario Generale.

#### **Art. 24 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi; il Consiglio Generale nomina altresì due revisori supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori ed i Revisori supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88.
3. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dall'insediamento dell'organo.
4. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in funzione fino all'entrata in carica del successivo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.
6. I nuovi revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo stesso.
7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal revisore più anziano.
8. Il mandato dei revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
9. Il Collegio opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
10. I componenti il Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
12. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

#### **Art. 25 - Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è organo di direzione dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Garantisce la correttezza degli affari amministrativi della Fondazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Segretario Generale Vicario, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
3. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
4. Il Segretario Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica in campo gestionale ed amministrativo, che abbia maturato esperienza nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
5. Al Segretario Generale, al Segretario Generale Vicario - ove nominato, al dipendente o ad altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione a svolgere le funzioni del Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento, si applicano le previsioni normative in materia di incompatibilità di cui all'art. 8, con eccezione di quella di cui al 1° comma lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione.
6. La Fondazione riconosce alla struttura operativa, a cui è preposto il Segretario Generale un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

#### **Art. 26 - Libri e scritture contabili**

1. La Fondazione tiene i libri dei Soci, delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

#### **Art. 27 - Bilancio e documento programmatico previsionale**

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale

dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Generale approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio e la relazione sulla gestione.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per la relazione di propria competenza entro venti giorni prima della data fissata per l'approvazione.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
7. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza: essi sono resi pubblici a cura del Presidente della Fondazione nelle forme più opportune tenendo conto peraltro delle indicazioni della predetta Autorità di Vigilanza.

#### **Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio Generale, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla Legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
3. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

#### **Art. 29 - Norme transitorie**

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. In deroga alle nuove disposizioni in tema di incompatibilità ed ineleggibilità, fino al termine del loro mandato, i componenti degli organi che alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie ricoprono cariche riconducibili alle nuove previsioni dell'art. 8 possono mantenere le relative cariche fino alla loro scadenza naturale, non possono essere rinnovati in tali cariche né assumere ulteriori cariche riconducibili alle medesime previsioni.
3. Il mandato dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del Regolamento Ministeriale 18 maggio 2004 n. 150 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4 comma 1° lettera i del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
4. Le nuove disposizioni in tema di durata della carica del Presidente non si applicano al mandato attualmente in corso che può essere mantenuto sino alla sua originaria scadenza.
5. I componenti l'Assemblea dei Soci di nomina assembleare in carica alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, delle nuove disposizioni statutarie conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

#### **Art. 30 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni, nei DD.MM. di attuazione e quant'altro disciplinato in via generale dalla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di fondazioni di origine bancaria.